



**MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI PER
LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**
Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49

1. Soggetti aventi titolo a presentare le domande

Possono presentare domanda gli Enti, le Istituzioni pubbliche e private e le associazioni senza fini di lucro.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2. Contenuto dei progetti

Rientrano nelle tipologie della presente legge convegni, seminari, mostre, manifestazioni, celebrazioni, festival e ogni altro evento di rilevanza regionale che offra un contributo alla crescita culturale e sociale e alla società veneta nelle materie di competenza regionale.

Le iniziative devono essere realizzate nel corso dell'esercizio di riferimento del contributo.

Sono tenute in particolare considerazione iniziative nei settori della cultura e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, economiche e tecnico-scientifiche del Veneto. Possono essere presentate domande anche per iniziative ed eventi culturali con aspetti legati al turismo, alle attività produttive locali, alla ricerca e innovazione, all'assetto del territorio, allo sport e al settore socio-sanitario.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, domande per congressi di categorie professionali, sindacali o di partito o per iniziative che costituiscano momenti di vita istituzionale interna di Enti e Associazioni, né per corsi di formazione.

3. Tempi e modalità per la presentazione delle domande

La richiesta di contributo, da presentare utilizzando la modulistica disponibile nel sito regionale, deve essere presentata prima della data di inizio della manifestazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa entro e non oltre i seguenti termini:

Prima scadenza: 15 maggio

Seconda scadenza: 31 agosto

Qualora detto termine cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

La domanda di contributo non deve essere già stata finanziata da parte della Regione del Veneto, a valere su altra legge regionale.

La domanda va presentata al seguente indirizzo – unitamente alla documentazione richiesta e rinvenibile al seguente link del sito della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/cultura/contributi-l.r.-49/78

Al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168
30121 VENEZIA



mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
A tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>) con l'avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate;
- a mezzo posta raccomandata A/R (solo per i soggetti privati).

Le istanze soggette al bollo, inoltrate via P.E.C., dovranno essere trasmesse con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, in virtù di apposita autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e art. 7 del D.M. 23/01/2004. Sull'Allegato B dovranno essere indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione.

Diversamente, nel caso di marca da bollo applicata sul frontespizio della domanda (mod.B), la stessa dovrà essere trasmessa anche in originale, via posta ordinaria.

Nel caso in cui la manifestazione preveda la realizzazione di attività in più anni, dovrà essere presentata istanza di contributo limitatamente alla parte che si realizza entro l'anno in corso al momento della domanda.

Nel caso in cui la domanda di contributo sia riferita ad un'iniziativa che si svolge l'anno successivo, si precisa che la decorrenza del procedimento è fissata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo dell'anno in cui si realizza l'iniziativa.

Ciascun soggetto può presentare domanda di contributo relativamente ad una sola progettualità.

4. Istruttoria e procedimento valutativo

La competente Struttura regionale, Direzione Beni Attività Culturali e Sport, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti previsti.

Laddove l'istruttoria evidenzia la necessità di elementi integrativi, questi saranno richiesti ai soggetti interessati, con l'invito a produrli entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le domande di contributo risultate ammissibili saranno valutate, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio elencati al successivo punto 7., da un Nucleo di valutazione individuato dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al punto 3.;
- b) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati al punto 1. o per le tipologie non ammesse di cui al punto 2.;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda.



I progetti esclusi per uno o più dei motivi sopra indicati non potranno essere ammessi alla valutazione.

5. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili alla manifestazione per la quale si presenta domanda di contributo, indispensabili alla sua organizzazione e realizzazione.

Risultano ammissibili anche le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, assicurazioni e spese bancarie, quota iscrizioni associazioni di categoria) debitamente documentate, entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili.

Le spese ammissibili ai fini della valutazione del contributo devono essere esclusivamente a carico del soggetto che presenta la richiesta di contributo e devono essere sostenute in una data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. La relativa documentazione contabile deve riportare una data successiva alla data di presentazione della domanda.

Non sono ammissibili:

- a) le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento (quali ad esempio manutenzione di beni immobili e realizzazione di opere strutturali), le quote di ammortamento, gli interessi passivi e le imposte dirette e indirette;
- b) le spese per compensi di ogni genere da erogare in favore del Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione richiedente nonché ad imprese a questi collegate (a titolo esemplificativo: imprese individuali, socio di società di persone e altro). Sono ammissibili i rimborsi spese per attività inerenti alla manifestazione finanziata;
- c) le spese per contributi da erogare a soggetti terzi finalizzati alla realizzazione della manifestazione. A titolo di esempio: un Comune o un'Associazione che riceve il contributo regionale non può utilizzarlo per erogare a sua volta un contributo ad un'Associazione che ha partecipato alla realizzazione della manifestazione.

6. Criteri di valutazione

La Regione potrà disporre il contributo alle iniziative ritenute di interesse regionale e di prioritaria rilevanza ai fini della presente legge, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziato nel bilancio regionale, ammettendo a beneficio le iniziative ritenute meritevoli sulla base dei criteri sottoelencati:

- 1) Caratteristiche del soggetto richiedente
- 2) Qualità dell'iniziativa

1) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (curriculum)

a) Sarà tenuta in considerazione l'esperienza del soggetto richiedente nella realizzazione della manifestazione per la quale chiede un contributo ovvero per manifestazioni analoghe realizzate in



precedenza, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni. A tal fine, nella scheda tecnica appositamente predisposta, potranno essere elencate una o più iniziative analoghe realizzate nel periodo suddetto, precisando se le stesse sono state finanziate da parte di soggetti e/o Enti pubblici o privati. Alla scheda potranno anche essere allegati eventuali rassegne stampa, locandine, materiali di comunicazione vari riferiti alle iniziative suddette.

b) L'iniziativa proposta deve essere coerente con le finalità contenute nello Statuto del soggetto richiedente.

2) QUALITÀ DELL'INIZIATIVA

Le iniziative verranno valutate sulla base del contenuto del progetto proposto e della sua valenza culturale. Ai fini della valutazione della rilevanza regionale sarà tenuta in considerazione l'ampiezza del bacino di utenza e il livello di coinvolgimento territoriale dell'iniziativa. A tal fine in sede di domanda dovrà essere indicato il bacino di utenza che si stima di coinvolgere, sia in termini di tipologia di soggetti che di numero complessivo degli stessi.

Verranno tenute in debita considerazione anche le iniziative che, pur avendo un profilo organizzativo più ristretto, godono di un bacino di utenza considerevole perché riguardano la valorizzazione di personalità artistiche e storiche, prodotti agricoli, artigianato e tradizioni del Veneto.

Saranno oggetto di valutazione altresì le modalità di realizzazione e diffusione dell'evento, la creatività e la multidisciplinarietà, nonché l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazioni a mezzo social.

7. Definizione e quantificazione dei contributi

Ai fini della **definizione del contributo** saranno prioritariamente valutati:

- a) il contenuto del progetto proposto e la sua valenza culturale;
- b) la rilevanza dell'attività dei soggetti richiedenti desumibile dal curriculum e da eventuali rassegne stampa riferite a precedenti progetti;
- c) la capacità dei richiedenti nella realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento, accertata anche dall'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali;
- d) la capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto;
- e) la congruità della spesa prevista per l'attività proposta, avendo presente che non sono ammesse a contributo iniziative che, pur apprezzabili nei contenuti, siano sovradimensionate, sotto il profilo di spesa, rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio regionale.

Le richieste di contributo potranno essere ammesse a sostegno regionale, sulla base delle risorse a tal fine stanziato nel bilancio regionale, nei limiti del disavanzo rilevato dal piano finanziario preventivo presentato a corredo del progetto, sulla base del punteggio derivante dalla seguente valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1) CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	



Curriculum delle attività e delle esperienze svolte	6
2) QUALITA' DELL'INIZIATIVA	
Storicità dell'iniziativa – progetto consolidato (si intende consolidato se realizzato dalla quinta edizione continuativa)	4
Rapporto con il territorio e capacità di fare sistema: - coinvolgimento di soggetti pubblici e privati - coinvolgimento di Istituti scolastici e/o Università	4
Sostenibilità finanziaria – sostegno del progetto da parte di altri finanziatori (pubblici e/o privati)	2
Creatività e multidisciplinarietà	2
Valorizzazione e promozione territoriale: - incidenza del progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e/o per la promozione e valorizzazione in chiave turistica - bacino d'utenza che si prevede di coinvolgere; - modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa (mezzi di comunicazione – social e nuove tecnologie)	12
TOTALE PUNTEGGIO massimo attribuibile	30

Il punteggio complessivo sarà decurtato di 2 punti nel caso in cui il soggetto abbia rinunciato ad un precedente contributo regionale ovvero abbia determinato l'adozione di un provvedimento di decadenza dal contributo regionale concesso negli ultimi 5 anni. La decurtazione non è operante con riferimento ai contributi concessi nel corso degli anni 2020 e 2021, nel caso di decadenza motivata dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Saranno dichiarati ammissibili al contributo regionale i progetti che raggiungeranno un punteggio **pari o superiore a 5 punti**.

Per la **quantificazione dei contributi**, sulla base del punteggio che le singole iniziative otterranno e delle risorse stanziare nel bilancio regionale, le stesse saranno finanziate nel seguente modo:

La quota massima concedibile – che non può superare l'importo di 15.000,00 euro - ammonta al 50% del disavanzo rilevabile dal bilancio preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo ed è quantificabile in base al punteggio ottenuto di cui alla tabella sopra riportata nel seguente modo:



punti da 5 a 15	20% del disavanzo
punti da 16 a 21	35% del disavanzo
punti da 22 a 30	50% del disavanzo

Si precisa che:

- a) non saranno ammesse a valutazione iniziative che prevedano un importo di spesa complessiva superiore a 100.000 euro;
- b) ciascun progetto potrà beneficiare di contributo fino a un limite massimo di 15.000,00 Euro;
- c) la quota minima di contributo erogabile è pari a 1.000,00 euro;
- d) qualora l'importo derivante dall'applicazione della quota percentuale sul disavanzo rilevabile dal bilancio preventivo fosse minore di 1.000,00 euro, non sarà possibile erogare alcun contributo;
- e) qualora lo stanziamento di bilancio disponibile non consenta di finanziare più iniziative che abbiano riportato parità di punteggio complessivo assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - conseguimento di punteggio parziale maggiore nell'ambito del criterio "Valorizzazione e promozione territoriale";
 - conseguimento di punteggio parziale maggiore nell'ambito del criterio "Rapporto con il territorio e capacità di fare sistema".

8. Modalità di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale

Il Direttore della Direzione regionale competente provvederà a comunicare eventuali cause ostative all'ammissibilità a contributo, dandone notifica ai soggetti interessati.

Le domande di contributo complete e regolari saranno sottoposte a valutazione, al termine della quale verrà definita una graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti, con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile.

La Giunta regionale provvederà a deliberare i riparti dei contributi compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio, sulla base delle risultanze delle istruttorie perfezionate e fino ad esaurimento dei relativi fondi.

La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria e della proposta di graduatoria e determinazione dei contributi predisposta in base ai punteggi attribuiti dalla Direzione regionale competente, con proprio atto provvederà:

- a) all'approvazione della graduatoria;
- b) alla concessione dei contributi riconosciuti ai progetti ammessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

La Giunta regionale si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria nel caso in cui vengano stanziati ulteriori fondi sul capitolo di pertinenza in corso d'anno.

9. Obblighi dei beneficiari del contributo

I beneficiari del contributo regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella domanda di contributo. La competente Direzione regionale indica, nella comunicazione di concessione del contributo, le procedure e le modalità da seguire per citare la



partecipazione regionale alla realizzazione dell'evento, in tutti gli strumenti di comunicazione ed informazione.

Il beneficiario del contributo è tenuto altresì a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, i soggetti privati che ricevono dalle pubbliche amministrazioni vantaggi economici di importo pari o superiore a Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di ...”pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente...”.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare appositi controlli con riferimento all'adempimento di tale obbligo.

10. Modalità di liquidazione

Ai fini della liquidazione del contributo, la rendicontazione contabile dovrà pervenire a manifestazione conclusa e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui l'iniziativa si è svolta.

La documentazione è scaricabile dal sito www.regione.veneto.it/web/cultura/contributi-l.r.-49/78 – Modulistica rendicontazione – come sotto indicato:

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 455 del 28.12.2000 – dal Legale rappresentante o dal responsabile del procedimento (per i Soggetti pubblici);
- **Relazione** comprovante la realizzazione dell'iniziativa che deve specificare il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. A tal fine potranno essere allegati eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video. L'amministrazione regionale potrà richiedere ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione del rendiconto.
- **Bilancio consuntivo** dell'intera manifestazione che deve riportare il contributo regionale, altri contributi pubblici o privati ottenuti per l'iniziativa e la quota eventuale di autofinanziamento che ha permesso di completare la copertura dei costi per la realizzazione. Il bilancio a consuntivo verrà posto a confronto con il bilancio a preventivo presentato all'atto della richiesta di contributo. L'importo delle spese indicate nel bilancio a consuntivo dovrà essere pari almeno al 70% dell'importo delle spese indicate nel bilancio a preventivo. Nel caso in cui non si raggiunga la quota del 70% sarà necessario inserire nella relazione un'adeguata motivazione. La Direzione regionale si riserva di valutare tale motivazione ai fini dell'erogazione del contributo in quota intera ovvero proporzionalmente ridotta.
- **Rendicontazione delle spese**
La rendicontazione delle spese sostenute va effettuata mediante:
 - a) la compilazione del prospetto riepilogativo appositamente predisposto (disponibile nel sito internet regionale) per un importo che deve superare di almeno il 50% il valore del contributo



regionale concesso (esempio per un contributo di Euro 2.000,00 vanno rendicontate spese per almeno Euro 3.000,00);

- b) l'invio di copia della documentazione contabile (fatture, ricevute, scontrini parlanti...) indicata nel prospetto riepilogativo di cui al punto precedente.

I documenti contabili riferiti alle spese inserite a rendiconto del contributo devono essere intestate esclusivamente al soggetto che ha presentato la domanda di contributo e devono riportare una data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

Le spese indicate a rendiconto si intendono I.V.A. compresa, in quanto non detraibile perché realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario del contributo. Nel caso in cui l'I.V.A. possa essere portata in detrazione dal soggetto beneficiario, le spese a rendiconto vanno indicate al netto dell'I.V.A.

Non possono essere inserite a rendiconto le spese non ammissibili a contributo, quali quelle descritte al **punto 5.** del presente documento.

Le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, assicurazioni e spese bancarie, quota iscrizioni associazioni di categoria) inserite nel bilancio preventivo devono essere debitamente documentate e possono essere rendicontate entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili, effettivamente sostenuti, fino a un massimo di 1.000,00 euro.

Le suddette spese possono essere riferite anche a date antecedenti a quella della presentazione della domanda, ma comunque dell'anno in cui è realizzata la manifestazione.

Qualora dalla documentazione inviata risulti che l'ammontare della spesa rendicontata non superi di almeno il 50% il valore del contributo regionale, con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport sarà disposta la riduzione del contributo in misura proporzionale.

Qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa si provvederà, con Decreto del Direttore competente, a disporre la decadenza dal beneficio concesso.

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dichiarate in sede di rendiconto dovrà essere conservata (in originale) presso la sede del soggetto beneficiario e messa a disposizione nel caso in cui lo stesso venga sorteggiato in sede di controllo a campione dei rendiconti, che l'Amministrazione regionale periodicamente dispone. Si precisa che tutta la documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali e altro) conservata agli atti dovrà essere quietanzata.

